



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con Delibera di C.C. n. 78 del 23/12/2013 e successive
modificazioni e integrazioni con Delibera di C.C. n. 9 del 19/02/2015 e
Delibera di C.C. n. 7 del 16.02.2016.

Sommario

ART. 1 AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE.....	2
ART. 3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE	3
ART. 4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	3
ART. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	4
ART. 6 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	4
ART. 7 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	4
ART. 8 RINNOVO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 9 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
ART. 10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	5
ART. 11 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	5
ART. 12 VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITÀ DELL'AREA	5
ART. 13 VALORE DELL' ATTIVITÀ SVOLTA.....	6
ART. 14 DURATA DELLE OCCUPAZIONI	6
ART. 15 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	6
ART. 16 SOGGETTO PASSIVO	7
ART. 17 AGEVOLAZIONI.....	7
ART. 18 ESENZIONI.....	7
ART. 19 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	8
ART. 20 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	8
ART. 21 SANZIONI	9
ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	9
COSAP.....	10
Allegato A	12
ALLEGATO B.....	13

ART. 1 AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura del canone, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade situate all'interno del centro abitato con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell' art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazione in materia di "Codice dell'Amministrazione Digitale", è fatto obbligo, a tutte le ditte individuali e per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti agli Ordini, comunicare tempestivamente il proprio indirizzo P.E.C. .
6. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli atti indirizzati alle imprese individuali, alle imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti agli Ordini, verranno inviate tramite P.E.C. .

ART. 2 DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni sono permanenti, temporanee o stagionali:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, escluse quelle di cui alla successiva lettera c)
 - c. sono stagionali le occupazioni effettuate con Dehors di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) del Regolamento Decoro Urbano e Dehors approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 34 del 07/09/2012;
 - d. sono continuative le occupazioni effettuate con Dehors di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del Regolamento Decoro Urbano e Dehors approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 34 del 07/09/2012;
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Le occupazioni abusive sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
7. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso.
8. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
9. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea, permanente o stagionale, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, indirizzo email e/o pec;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore, indirizzo email e/o pec;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d. la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e. la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. *Al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità è possibile occupare suolo ed aree pubbliche con l'obbligo di darne comunicazione all'ufficio preposto entro le successive 24 ore.* (articolo modificato con Delibera di C.C. n. 9 del 19.02.2015)

ART. 4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse;
2. L'istruttoria deve prevedere l'acquisizione del parere del Comando di Polizia Locale ai fini della viabilità e del servizio urbanistico ai fini della compatibilità urbanistica;
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di venti giorni;
4. L'atto di concessione deve contenere:
 - a. gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c. la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d. l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e. l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. delimitare, tramite idonei strumenti, l'area per la quale è stata concessa la occupazione, al fine di rendere la stessa immediatamente e facilmente individuabile da parte degli organi di vigilanza;
 - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
 - c. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - d. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - e. divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f. versamento del canone alle scadenze previste.

ART. 6 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Il Comune ha diritto in tal caso a trattenere a titolo di penale il canone pagato in via anticipata.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 7 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico

sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART. 8 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ART. 9 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati richiedere la concessione per l'occupazione.

ART. 10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa, successivamente alla sua istituzione, è determinata dalla Giunta Municipale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - c. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
 - d. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari se di larghezza inferiore a 10 cm.
 - e. durata dell'occupazione;
2. La tariffa relativa ad ogni singola tipologia di occupazione è indicata nell'allegato A al presente Regolamento.
3. L'importo dei canoni è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore e detto importo.

ART. 11 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, aree e spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 3 categorie, secondo la planimetria allegata al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione si fa riferimento al canone corrispondente alla categoria più elevata.
2. Alle strade appartenenti alla 2a categoria viene applicato la tariffa base.

3. La tariffa per le strade di 1a categoria è aumentata in misura del 50% rispetto alla 2a .
4. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 2a .

ART. 12 VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITÀ DELL'AREA

1. Il valore economico della disponibilità dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività ed ai costi sostenuti per la salvaguardia dell'area stessa è assorbito nella classificazione in categorie di importanza.

ART. 13 VALORE DELL' ATTIVITÀ SVOLTA

1. Nella determinazione del canone, in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione, è applicato un coefficiente moltiplicatore di cui all' allegato B.

ART. 14 DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno od a fasce orarie; se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

ART. 15 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata. Nel caso di contemporanea occupazione di suolo e sottosuolo, la maggiore superficie del sottosuolo rispetto al suolo va anche commisurata separatamente.
4. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46, D.Lgs. 15/11/1993, nr. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione.
6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
7. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione/autorizzazione soltanto in circostanze di estrema urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione al Settore Assetto del Territorio, direttamente o con telegramma entro e non oltre le ore 12.00 del

primo giorno lavorativo successivo, oppure tramite PEC. Il settore Assetto del Territorio provvederà ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento di concessione in sanatoria. La mancata comunicazione o l'accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 21, del presente Regolamento per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

ART. 16 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupazioni di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART. 17 AGEVOLAZIONI

1. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta esclusivamente nella misura del 40 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, riferita al singolo provvedimento autorizzativo (P.C.; SCIA; CEL; CIN ecc..) la tariffa ordinaria è ridotta del:
 - a. 50 per cento per i primi 30 giorni;
 - b. 25 per cento per i successivi
3. La tariffa del soprassuolo non è dovuta in caso di contemporanea occupazione della porzione di suolo sottostante.
4. La tariffa del sottosuolo non è dovuta in caso di contemporanea occupazione della porzione di suolo soprastante.
5. Per le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 80 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e fieristiche, il canone è ridotto dell'80 per cento.
8. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle occupazioni effettuate nelle aree destinate a mercati, sia rionali che settimanali.
9. Le occupazioni temporanee effettuate nelle aree mercatali vanno rapportate ad una durata minima di otto ore.
10. Nelle aree destinate ai mercati settimanali l'occupazione è calcolata forfettariamente per 49 giorni all'anno qualora trattasi di concessioni realizzate per l'intero anno.

ART. 18 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b. le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;
 - c. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi

(D.P.R. 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- d. le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- f. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g. occupazioni effettuate con balconi, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- h. Le occupazioni di suolo pubblico finalizzate al posizionamento di apparecchi elevatori (servo scale) e/o rampe atte al superamento dei dislivelli dal piano terra con i livelli del piano marciapiede destinate ai soggetti portatori di handicap, realizzate presso immobili di residenze degli stessi.
- i. Le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli o mezzi edili per il tempo necessario al carico e scarico di materiali o merci di durata non superiore a 120 minuti, previo il permesso scritto rilasciato dal Comando di Polizia Locale;
- j. occupazioni per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore, previo permesso scritto del Comando di Polizia Locale;
- k. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di San Ferdinando di Puglia ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'amministrazione comunale, per la parte di suolo pubblico su cui insistono lavori;
- l. sono inoltre esenti le occupazioni specificatamente esonerate con atto della Giunta Comunale.

ART. 19 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità, commisurato al tempo intercorrente tra il rilascio della concessione e il 31 dicembre successivo, va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
5. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a euro 258,22. In caso di pagamento rateale il pagamento deve essere comunque essere eseguito a saldo entro il 16 dicembre dell'anno.
6. Non è dovuto il versamento del canone qualora l'importo complessivo, non frazionabile, dovuto è inferiore a € 5,00 (cinque).

ART. 20 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Anche In questo caso è ammessa la possibilità di cui al quinto comma dell'articolo precedente.
3. Non è dovuto il versamento del canone qualora l'importo complessivo, non frazionabile, dovuto è inferiore a € 5,00 (cinque).

ART. 21 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da € 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) a € 154,94 (centocinquantaquattro virgola novantaquattro) con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nel successivi commi.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, e nel caso di Installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2014.

SUOLO PUBBLICO

- Passi carrai
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Dehors in strutture assimilate in chioschi
- Fioriere simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavidotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavidotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive. Deposito temporaneo di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Dehors
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

Allegato A

Tariffe in vigore dal 01/01/2014

CANONE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Suolo	€ 18,00 al metro quadro
	€ 3,00 al metro lineare
Sottosuolo	€ 9,00 al metro quadro
	€ 1,50 al metro lineare
Soprasuolo	€ 9,00 al metro quadro
	€ 1,50 al metro lineare

CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEE

Suolo	€ 1,00 al metro quadro
	€ 0,50 al metro lineare
Sottosuolo	€ 0,50 al metro quadro
	€ 0,25 al metro lineare
Soprasuolo	€ 0,50 al metro quadro
	€ 0,25 al metro lineare

ALLEGATO B

Coefficiente moltiplicatore a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni di occupazione temporanee o permanenti di spazio pubblico:

Agricoltura	1,10
Spettacoli viaggianti	1,10
Servizi pubblici a rete (ENEL, GAS, ecc)	1,10
Artigianato, industria e attività edilizia	1,10
Altri servizi pubblici	1,30
Qualsiasi attività commerciale compresi giornali, libri, riviste, oggetti d'arte, articoli sportivi e tabacchi	1,30
Pubblici esercizi, bar, pizzerie, alberghi, sale di ricevimenti	1,50
Distributori di carburante	1,50
Qualsiasi attività economica esercitata in mercati rionali e settimanali ricorrente o permanente	1,60
Professionali, artistiche e servizi vari	2,00
Credito, servizi finanziari e assicurazioni	3,00
Qualsiasi attività economica esercitata in occasione di fiere e festeggiamenti	3,00
Qualsiasi attività economica esercitata in chioschi	4,00
Qualsiasi attività economica non ricorrente esercitata in mercati rionali settimanali	2,40

MODALITÀ DI CALCOLO DEL CANONE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

$$C = (t \times r \times m \times k) \times n$$

t = tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo, soprassuolo e sottosuolo;

r = percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi e aree pubbliche.

m = superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni

n = numero di anni per i quali è rilasciata la concessione

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

$$C = [(t/24 \times h) \times r(m \times k)]$$

t = tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo, soprassuolo e sottosuolo e la relativa tariffa

h = numero di ore per la quale è rilasciata la concessione

r = percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi e aree pubbliche.

m = superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni